



CONSERVATORIO MUSICALE TCHAIKOVSKY DI NOCERA TERINESE (CZ)

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI PER L'ISTITUTO EX-STELLA DI CATANZARO - DECRETO MUR N. 628 DEL 24/4/2024 - DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU ME.PA. E INVERSIONE PROCEDIMENTALE (Criterio del minor prezzo) AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) E ART. 72 DEL D.LGS. 36/2023

CUP **B65I23000890001**

CIG:

STAZIONE APPALTANTE: CONSERVATORIO STATALE MUSICALE P.I. TCHAIKOVSKY DI NOCERA TERINESE (CZ) Via Dante Alighieri, 8 88047 Nocera Terinese (CZ) C.F.: 92021660797 - Tel. [0968 923854](tel:0968923854) Email: amministrazione@tchaikovsky.it Pec: tchaikovsky.it@pec.it

SOMMARIO

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI D'ORDINE GENERALI ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
23. CODICE DI COMPORTAMENTO
24. ACCESSO AGLI ATTI
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SUAC



PREMESSE

Il Conservatorio Musicale Tchaikovsky di Nocera Terinese ha avuto la concessione in comodato dalla Provincia di Catanzaro dell'Istituto "Stella" in Catanzaro – Via G. Pepe, 23, per allocare nella struttura la sede distaccata del Conservatorio su Catanzaro, ed ha presentato al MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) entro il 19/4/2023 un Programma di lavori da realizzare presso l'Istituto Stella di Catanzaro, ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera a) del D.M. 1/4/2022 n. 338 e della nota del MUR prot. n. 15679 del 30 dicembre 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte delle Istituzioni AFAM.

A tal fine il Conservatorio Musicale Tchaikovsky di Nocera Terinese ha provveduto preliminarmente ad approvare nel CdA in data 28/3/2023 i seguenti atti propedeutici alla presentazione del programma dei lavori:

- a) Approvazione del Piano triennale 2023/2025 del Piano triennale dei lavori e della fornitura di beni e servizi ex-art. 37 del D.Lgs. 36/2023, CUI n. 9202216607972023000000;
- b) Approvazione del DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) per i lavori da effettuare sull'Istituto Stella di Catanzaro;
- c) Incarico della progettazione preliminare ed esecutiva, Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza alla Dr.ssa Geom. Emanuela De Ciancio con studio in Torano Castello (CS);
- d) Incarico di RUP della procedura in ragione del Regolamento interno al Direttore Amministrativo Dr. Eugenio Saullo, con successivo obbligo di costituzione dell'Ufficio di supporto tecnico al RUP ex-art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Il MUR con Decreto Ministeriale n. 628 del 24/4/2024 ha approvato il Programma presentato dal Conservatorio Musicale Tchaikovsky di Nocera Terinese di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del D.M. 1/4/2022 n. 338 per l'importo di Euro 996.967,00, ed al Programma è stato assegnato dal MUR il CUP numero B65I23000890001.

Il Conservatorio Musicale Tchaikovsky di Nocera Terinese, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/20213 e art.6 commi 1-2 lettera c) dell'Allegato II.4 del Codice degli Appalti non riveste la qualificazione di Stazione Unica Appaltante Qualificata, e può quindi procedere alla realizzazione diretta tramite Piattaforma di negoziazione telematica ME.PA. di lavori nel limite massimo di Euro 500.000,00 e di forniture di beni nel limite massimo di Euro 140.000,00, al netto di IVA.

Il RUP Direttore Amministrativo ha proceduto all'incarico di supporto tecnico al RUP all'Arch. Michele Bassarelli ai sensi dell'art. 15 comma 6 e Allegato I.6. del D.Lgs. 36/2023 con Determinazione prot. 169 del 7/7/2025.

La Progettista incaricata Dr.ssa Geom. Emanuela De Ciancio ha provveduto in data 7/7/2025 a consegnare al Conservatorio la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 41 e Allegato I.7, del D.Lgs. 36/2023 nelle forme disposte dal comma 8 del predetto art. 41 del D.Lgs. 36/2023, e nel dettaglio:

- Programma Lavori per Euro 497.125,00, al netto di IVA;
- Programma Fornitura Beni e Arredi per Euro 138.500,00 al netto di IVA;



e la progettazione esecutiva è stata validata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 dell'Allegato I.7. del Decreto dal RUP e dall'Arch. Michele Bassarelli tecnico supporto al RUP a ciò abilitato con Verbale del 9/7/2023 acquisito agli atti.

Il CdA con Deliberazione n.8 del 1/7/2025 ha proceduto all'approvazione dei Progetti validati dei lavori e delle forniture di beni per come disposto dalla progettazione esecutiva, e ad approvare la relativa Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 35/2023, demandando il dettaglio della Determinazione a contrarre al RUP, e con Determinazione a contrarre del 06.10.2025 sono state approvate le modalità di realizzazione della presente Gara.

L'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e nel rispetto delle condizionalità specifiche del DNSH. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica ME.PA.

L'affidamento avverrà tramite procedura ristretta ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 1 lett.c) e 72 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con l'applicazione del criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque e utilizzando il metodo A) dell'Allegato II.2, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 54 commi 1 e 2 del Codice e con il meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a n. 1 mese a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'art. 1 comma 2 lett. d) dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Conservatorio Musicale Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ) Via Dante Alighieri n. 13.

Codice NUTS ITF63

CIG:

CUI: 9202216607972022300000

CPV: 45210000-2 "Lavori generali di costruzione di edifici".

Il CCNL applicato è *CCNL Edilizia Industria e cooperative* – Cod. F012

Il CPV è: 45454000-4

La Categoria applicata è l'OG1

Il CUP di progetto è : B65I23000890001

L'appalto costituisce un solo lotto.

Il Responsabile Unico del Progetto e responsabile del procedimento è il Dr. Eugenio Saullo, Direttore Amministrativo, e il supporto tecnico al RUP è l'Arch. Michele Bassarelli.

1. – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE L'utilizzo della Piattaforma ME.PA. comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze



contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma ME.PA. avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da: - - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma ME.PA. sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle disposizioni generali relative alle modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica ME.PA. cui si rinvia.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato al Conservatorio, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, di presentare una nuova offerta, la quale annulla e rende invalida quella precedentemente presentata. La piattaforma, inoltre, provvede all'attestazione ed al tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma, compresa l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte, garantendo l'inalterabilità delle registrazioni (log) di sistema; i dati sono archiviati digitalmente nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici e fanno piena prova nei confronti degli utenti, hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti. I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono



che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con specifico riferimento alle operazioni effettuate sul Sistema. Fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, esonerano espressamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema ME.PA., così come da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma ME.PA. e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura. I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del Sistema ME.PA., oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della Registrazione al Sistema, l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima. La Stazione Appaltante si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'A.N.A.C. per gli opportuni provvedimenti di competenza.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento di modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica ME.PA. , che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o procedere tramite la registrazione sulla Piattaforma che provvederà al rilascio di specifiche credenziali

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:



- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma ME.PA.. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante registrazione sulla Piattaforma che provvederà al rilascio di specifiche credenziali. In caso di registrazione sulla Piattaforma, l'operatore interessato dovrà fornire i dati anagrafici e le informazioni ritenute necessarie, ivi inclusa l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata che verrà utilizzata per le comunicazioni relative alla presente procedura. L'operatore registrato alla Piattaforma ha l'onere di aggiornare i dati e le informazioni forniti al momento della registrazione. La registrazione deve essere effettuata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale appositamente autorizzato e dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto dell'operatore economico concorrente ai fini della procedura; detto soggetto deve essere il medesimo soggetto che invierà l'offerta attraverso la Piattaforma. In caso di partecipazione in forma associata è sufficiente la registrazione alla Piattaforma della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, fermo restando che, nel modulo di registrazione, occorrerà indicare puntualmente tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Dopo aver inviato il modulo di registrazione, il Sistema crea ed attribuisce in via automatica all'operatore economico le chiavi di accesso (costituite da "User ID" e "Password") che vengono inviate sulla casella di posta elettronica certificata dichiarata in fase di registrazione. I concorrenti sono tenuti a conservare le chiavi di accesso con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a non cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema e in generale ai terzi. L'operatore economico prende atto e riconosce che l'utilizzo delle chiavi di accesso attribuisce incontestabilmente al soggetto cui sono associate, e dunque all'operatore economico stesso, ad ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione di volontà posti in essere tramite il Sistema. È onere dell'operatore economico comunicare anticipatamente, o comunque con la massima tempestività, alla stazione appaltante la sostituzione del proprio legale rappresentante o comunque del soggetto che ha ottenuto le chiavi di accesso. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma ME.PA. sono contenute sinteticamente nel presente disciplinare e sono dettagliate nel Manuale di procedura reso disponibile sul sito web.

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile



2. – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Elaborati del Progetto esecutivo;
- 2) Bando di gara e Disciplinare di gara;
- 3) Allegati da presentare a cura dell'Operatore economico:
 - a) Domanda di partecipazione in bollo;
 - b) Accettazione del Patto integrità;
 - c) Dichiarazione in merito al titolare effettivo di cui al D. Lgs. 231/2007 e al DM 55/2022;
 - d) Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi (partecipanti e titolari effettivi).
 - e) eDGUE, da sistema;
 - f) Offerta economica, creata dal sistema.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente",

2.2. CHIARIMENTI al seguente link <https://www.cons.cz.it> È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le 48 ore 12:00 prima della scadenza del Bando di gara in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, sul sito istituzionale del Conservatorio nella sezione relativa alla gara in oggetto. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a



tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In conformità a quanto previsto dal DPCM n.148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs.n.82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri: ➤ i concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt.6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

➤ il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica (come stabilito anche dalla Cassazione Sez. Civile con Ordinanza n. 16365/2018);

➤ il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

➤ dunque, è valida la notifica eseguita tramite Pec ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato.

➤ la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;

➤ l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;

➤ ricadono sull'operatore "inadempiente" le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

3. – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento relativo a "COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI PER L'ISTITUTO EX-STELLA DI CATANZARO", come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in tutta la documentazione tecnica di Progetto esecutivo. L'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, ammonta ad € 497.125,00 (euro quattrocentonoavasettemilacentovecinquemila/00) di cui € 485.000,00 (euro quattrocentoottantacinquemila/00) per importo a base di gara ed € 12.125,00 (euro dodicimilacentovecinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera. Il contratto collettivo applicato, in relazione alle categorie di lavori da eseguire, è il "CCNL Edilizia Industria e cooperative" cod. F012". Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Allegato I.01 del D.Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii., " Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018". I lavori comprensivi degli oneri di sicurezza sono classificati nelle categorie di seguito indicate: categ. Descrizione classifica % tipologia della categoria di qualificazione OG1 Categoria prevalente . Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'All. II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della



propria classifica incrementata di un quinto; pertanto, con riferimento alla Categoria OG1 possono partecipare gli operatori economici in possesso della classe III[^].

L'intervento è finanziato dal MUR con Decreto Ministeriale n. 628 del 24/4/2024 nell'ambito del Programma di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del D.M. 1/4/2022 n. 338. Il Conservatorio si riserva la facoltà di revocare la procedura di gara e/o l'aggiudicazione, e/o di risolvere il contratto senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa, riserva e/o condizione, in caso di perdita del finanziamento per inottemperanza dei termini prescritti nel sacco e precisamente: - -

3.1. DURATA

Il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto, è il 31/3/2026, in linea con il termine di conclusione del richiamato Programma del MUR. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 70/2020 convertito con modificazioni in L. 120/2020 modificato dall'art. 224 comma 2 lett.c) del Codice.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il monitoraggio delle variazioni di costo del contratto avverrà con cadenza annuale.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La disciplina delle modifiche contrattuali è riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso – alla data di scadenza della presentazione delle offerte – dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:



- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro n. 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste; b
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. – REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di



seguito: FVOE). A tal fine dovrà esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023. Attesa l'obbligatorietà della verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la mancata autorizzazione dell'operatore economico impedirà la verifica dei requisiti e comporterà la decadenza degli eventuali benefici ottenuti e la segnalazione ad ANAC. Nel caso in cui le informazioni per le verifiche non siano disponibili nel sistema FVOE, la Stazione Appaltante provvederà a reperire tali informazioni autonomamente ai sensi della normativa vigente in materia. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Altre cause di esclusione. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità per la prevenzione e la repressione della



corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 08/10/2020, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Inoltre, trattandosi di lavori finanziati con Fondi PNRR trovano applicazione le esclusioni di seguito indicate. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente con tratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici in caso di mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999.

6. – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante, ai sensi dell'art.24 del Codice, verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). All'operatore economico dovrà autorizzare per l'accesso al fascicolo, secondo quanto indicato nel precedente punto 5. Nel caso in cui le informazioni per le verifiche non siano disponibili nel sistema FVOE, la Stazione Appaltante provvederà a reperire tali informazioni autonomamente ai sensi della normativa vigente in materia. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità: I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli



operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di idonea attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le categorie:

➤ CATEGORIA: OG1 – Classe III[^] Categoria prevalente scorporabile e subappaltabile

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice. Per la comprova del requisito del possesso dell'attestazione SOA la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso degli organismi di attestazione, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B. I lavori rientranti nelle categorie OG1 e OS 18-A potranno essere interamente subappaltati (parere Mit n. 3526 del 3 giugno 2025). A tal fine i concorrenti dovranno rendere apposita dichiarazione in sede di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1793 del 22 febbraio 2024).

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Requisiti di idoneità professionale a) Il requisito relativo all'iscrizione nei relativi Registri e/o attestazione di affiliazione deve essere posseduti: – da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Requisiti di capacità economico tecnica Il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto, in caso di concorrenti riuniti, secondo quanto previsto dall' artt. 30 e ss. dell'Allegato II.12 del Codice Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

a) Il requisito relativo all'iscrizione nei relativi Registri e/o attestazione di affiliazione deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. Il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto, in caso di concorrenti consorziati, secondo quanto previsto 67 e



dall'Allegato II.12 del Codice, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve: possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Qualora il contratto di avalimento, ai sensi dell'art. 104 del Codice, sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Per la qualificazione in gara, ai sensi dell'art. 26 comma 1 dell'allegato II.12 del codice, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro n. 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice e dell'articolo 43 e ss del Capitolato Speciale d'Appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo I, comma I, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

9. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare (art. 47 comma 4 D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021): - una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile - una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile Si precisa, in riferimento all'obbligo, previsto dall'articolo sopra citato, inerente l'assunzione femminile che, al fine di evitare le difficoltà che potrebbero derivare alla conduzione del contratto, con l'applicazione delle percentuali indicate dal disposto normativo (30%), con particolare attenzione alla necessità di assumere anche solo



una unità di manodopera operaia (femminile), si ritiene opportuno applicare la deroga prevista al comma 7 dello stesso art. 47 del DL 77/2021 (relazione a firma del RUP) nei termini sottoindicati.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto e per la eventuale necessità di nuove assunzioni nella conduzione dello stesso, ad assicurare

- una quota pari al 15% di occupazione femminile, nel caso in cui si debba assumere personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali in ambito impiegatizio/amministrativo;
- una quota pari allo 0% per cento di occupazione femminile nel caso in cui si debba assumere personale per l'esecuzione del contratto con qualifica di "operaio".

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.108/2021, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare, ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge n. 77 del 2021, alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dall'art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta non è corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice.

11. – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165 (eurocentosessantacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di esito negativo della verifica sul pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile (cfr il principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 giugno 2025, n 6: "L'art. 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di



esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile".).

Nel caso di inversione procedimentale, poiché l'offerta è stata già oggetto di valutazione, il mancato versamento o la mancata regolarizzazione del contributo determinano il divieto di considerare l'offerta definitivamente ammissibile ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto.

12. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma ME.PA.. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 28 ottobre 2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14,9 Mb per singolo file, per un totale massimo di 50 Mb a plico (50 Mb amministrativo e 50 Mb Economico). La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati: pdf; rtf, p7m, tsd, doc, docx, xls, xlsx, zip, txt, odt, xml, jpg.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma ME.PA.. La predisposizione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi previste dalla Piattaforma, che consentono di predisporre e di caricare le seguenti buste digitali/plichi telematici:

- A) Documentazione amministrativa;
- B) Offerta economica.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, i concorrenti possono procedere ad eventuali sostituzioni del plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente esclusivamente sostituire il plico già caricato in piattaforma con altro plico.

Si precisa inoltre che:



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma ME.PA. e devono comunque contenere tutte le dichiarazioni richieste. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma ME.PA., la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica (qualora prevista) o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica (qualora prevista) e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che: - - - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta - - - il difetto



di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile; non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando. È sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele. - - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di n. 3 (tre) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine, a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di n. 2 (due) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma ME.PA. per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) eDGUE
- 3) sottoscrizione patto d'integrità;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 7) eventuale procura;
- 8) Dichiarazione in merito al titolare effettivo di cui al D. Lgs. 231/2007 e al DM 55/2022;
- 9) Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi (partecipanti e titolari effettivi).
- 10) (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti): copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 11) ricevuta versamento imposta di bollo.



12) ai sensi dell'art.11 comma 4 e dell'art.5 dell'All.I.01 del Codice, nel caso in cui adotti un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3, la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulle equivalenze del proprio CCNL. La dichiarazione di equivalenza deve contenere tutti gli elementi necessari per la Stazione Appaltante per accertare che l'operatore economico garantisca le stesse tutele ai propri dipendenti in merito alle tutele normative ed economiche del "CCNL Edilizia Industria e cooperative" cod. FO12", così come stabilito dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo le prescrizioni di cui al presente punto.

La domanda di partecipazione ed il DGUE contengono tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara: - - - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove



presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

3) di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal codice.

4) di essere in possesso del requisito di cui all'art.94 comma 6 ed all'art. 95 comma 2 del Codice;

5) di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, inclusi di criteri ambientali minimi e le disposizioni sul rispetto delle condizionalità specifiche per progetti PNRR, del DNSH e dei principi trasversali, contenute nella documentazione gara nonché nei chiarimenti pubblicati sulla piattaforma nella pagina relativa alla presente procedura;

6) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

7) Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

8) (nel caso in cui l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superino a cinquanta) si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione maschile e femminile così come previsto dall'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.108/2021, con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

9) (nel caso in cui l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superino a cinquanta) si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione e le relazioni indicate all'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge n. 77 del 2021, con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione delle relazioni alle rappresentanze sindacali aziendali;

10) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

11) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;

12) di essere edotto che ai sensi dell'art. 47 comma 9 del decreto legge n. 77 del 2021, le relazioni e i rapporti previsti dai commi 2 (Rapporto periodico sulla situazione del personale), 3 (Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e 3 bis (Relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999) dell'art. 47 del decreto legge n. 77 del 2021;



13) di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

14) di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione femminile una quota del 15% come meglio specificato:

- una quota di 15 % delle assunzioni femminili nel caso in cui si debba assumere personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali in ambito impiegatizio/amministrativo;

- una quota pari allo 0% per cento di occupazione femminile nel caso in cui si debba assumere personale per l'esecuzione del contratto con qualifica di "operaio";

15) di essere edotto che il Conservatorio ha approvato con Deliberazione del CdA n.1/2025 il PIAO 2025/27 relativo alla prevenzione della corruzione ed al codice di comportamento che hanno rilevanza per la presente procedura e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare gli obblighi in essi riportati, a pena di risoluzione del contratto;

16) accetta il Patto di integrità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n.190/2012. A tal fine allega apposita dichiarazione di accettazione;

17) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

18) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

19) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;

20) che l'appalto oggetto della presente procedura sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni contenuti negli atti di gara e di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione dell'offerta e sullo svolgimento del servizio stesso;

21) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

22) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;



23) di prendere atto e di accettare, senza avanzare alcuna pretesa, riserva e/o condizione, che il Conservatorio si è riservato la facoltà di revocare la procedura di gara e/o l'aggiudicazione, di risolvere il contratto, in caso di perdita del finanziamento per inottemperanza dei termini prescritti Decreto MUR n. 628 del 24/4/2024, e precisamente: - il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori in oggetto, è il 31/3/2026;

24) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: dal concorrente che partecipa in forma singola; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Se redatta in altre lingue, i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice



fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82. A tal fine il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione nelle forme e modalità previste nei punti precedenti

14.2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N.14.

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5 del Decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del Decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.



- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica copia del contratto di rete; copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; dichiarazione delle parti, sottoscritta con firma digitale, che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito o costituendo: in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito: copia del contratto di rete; copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



- Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15. – CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l'esclusione, il "Modulo di Offerta Economica" generato in formato ".pdf" dalla piattaforma telematica ME.PA., dopo l'inserimento dei dati. L'offerta economica firmata secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente di cui al precedente punto 11 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) Il ribasso globale percentuale unico ed incondizionato, da applicare all'importo posto a base d'asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze. Vanno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. la stima dei costi della manodopera.

b) Ai sensi dell'art.41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il conseguente ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. In considerazione dell'urgenza della conclusione della procedura di aggiudicazione, il concorrente allega la documentazione contenente le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

c) La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. N.B. I costi della manodopera, seppure quantificati ed indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale (cfr. Delibere ANAC n. 528 del 15/11/2023, n. 174 del 10/04/2024 e n. 452 del 09/10/2024 e Parere MIT n. 2154 del 19/07/2023 e n. 2505 del 17/04/2024; Tar Basilicata sentenza 13/06/2025, n. 360).

Pertanto, l'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo a base di gara, pari ad € 485.000,00 il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico aggiudicatario, al quale verranno sommati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.125,00

16. – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque e utilizzando il metodo A) dell'Allegato II.2, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 54 commi 1 e 2 del Codice.

17. – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

La prima sessione ha luogo il giorno 29 ottobre 2025 alle ore 11:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma ME.PA..

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;



- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice - c.d. "inversione procedimentale" – le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità economica-finanziaria e tecnica professionale degli offerenti. Il Dirigente, subito dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, nomina il Seggio di gara, costituito da n. 2 testimoni e presieduto dal Responsabile RUP, che procederà, in seduta pubblica con la presa d'atto delle offerte pervenute entro il termine stabilito dal Bando di gara, per come ammesse dalla Piattaforma e quindi procederà a:

- a) all'apertura elettronica delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti non esclusi dalla gara;
- b) verificare la presenza di tutti i documenti richiesti negli atti di gara;
- c) verificare la corretta sottoscrizione dei documenti con firma digitale;
- d) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto dagli atti di gara;
- e) verificare la congruità delle offerte, utilizzando il metodo A) dell'Allegato II.2, ai sensi dell'art.50, comma 4 e dell'art. 54 commi 1 e 2 del Codice. Verranno esclusi i concorrenti che abbiano proposto uno sconto pari o superiore alla soglia di anomalia.

All'esito delle operazioni di cui alla precedente lett.e) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3. Il Responsabile RUP rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile RUP, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

19. – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ferma restando l'applicazione dell'art. 54 commi 1 e 2 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa valuta la congruità di ogni offerta, ai sensi del comma 1 ultimo periodo del medesimo art. 54 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi



inclusi i costi della manodopera, appaia anomala. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anomala, il Responsabile Unico del Progetto ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il Responsabile Unico di Progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile Unico del Progetto, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il Responsabile Unico del Progetto esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura della documentazione amministrativa, se diversa dalla prima seduta, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 17 del presente Disciplinare di gara. Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa il soggetto risultato primo.

Il seggio di gara costituito da n. 2 testimoni e presieduto dal Responsabile RUP provvede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Si precisa che, laddove dovesse risultare esito negativo della valutazione della documentazione amministrativa nei confronti del 1° in graduatoria, in conseguenza della relativa esclusione, il Responsabile RUP effettuerà il ricalcolo della graduatoria utilizzando il medesimo iter procedimentale sopra descritto e, successivamente, procederà con l'apertura della Busta A - documentazione amministrativa per il nuovo soggetto collocatisi al 1° posto in graduatoria. Si procederà con il ricalcolo della graduatoria, con le modalità sopra esposte, per ogni ulteriore evento anche successivo, che preveda la variazione del numero dei concorrenti per esclusione o riammissione degli stessi. Le operazioni, ove occorra, saranno ripetute ad oltranza sino al conseguimento del regolare esito di gara, ovvero all'adozione del provvedimento di aggiudicazione e all'individuazione del concorrente che segue nella graduatoria. Trova applicazione il principio di invarianza della soglia di anomalia che opera solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino a quel momento, la soglia può essere oggetto di rettifica, in modo che si tenga conto dell'esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse (cfr Corte Costituzionale Sentenza n.7 del 30/05/2025).



21. – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato. La Stazione Appaltante nel caso in cui le dichiarazioni siano insufficienti, prima dell'aggiudicazione, procederà con formale richiesta all'operatore economico individuato, assegnando un congruo termine per la relativa produzione. Il RUP procede a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al 9 del presente disciplinare. In considerazione dell'applicazione, ai sensi dell'art. 225 comma 8, del Codice, che stabilisce che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative del DL 76/2020 richiamato dal DL 77/2021, sia per quanto riguarda l'aggiudicazione che la consegna dei lavori. Si potrà procedere pertanto all'aggiudicazione dell'appalto ed alla consegna in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, qualora richiesta. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. A seguito dell'aggiudicazione gli atti di gara sono trasmessi alla Stazione Appaltante Conservatorio per i successivi adempimenti di competenza.

Il contratto è stipulato con la Stazione Appaltante Conservatorio entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori (art.55 del Codice). A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del



contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata autenticata, a cura di un notaio. Qualora richiesta, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, o all'atto della consegna nel caso di esecuzione in via d'urgenza, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto degli articoli 53 commi 4 e 4-bis e dell'articolo 117 del Codice, e le polizze assicurativa previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini, qualora ricorrano e siano documentate le condizioni che giustificano il relativo provvedimento. Nel caso in cui non si dia luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle imprese partecipanti.

22. – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai seguenti atti adottati dal Conservatorio relativi alla prevenzione della corruzione ed al codice di



comportamento che hanno rilevanza per la presente procedura e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare gli obblighi in essi riportati, a pena di risoluzione del contratto, previsti dal PIAO 2025/27 del Conservatorio.

24 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

25. – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Calabria –sez. Catanzaro. È esclusa la competenza arbitrale.

26. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.